



Studio SECH e Associati

## Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

PEC: [studiosech@legalmail.it](mailto:studiosech@legalmail.it)

E-mail:

[studio@secheassociati.com](mailto:studio@secheassociati.com)

[segreteria@secheassociati.com](mailto:segreteria@secheassociati.com)

[contabilita@secheassociati.com](mailto:contabilita@secheassociati.com)

[PFdichiarativi@secheassociati.com](mailto:PFdichiarativi@secheassociati.com)



[Dott. Armando Sech](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[armandosech@secheassociati.com](mailto:armandosech@secheassociati.com)

[Dott. Marco Fregolent](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[marcofregolent@secheassociati.com](mailto:marcofregolent@secheassociati.com)

[Dott.ssa Carla De Conti](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[carladedconti@secheassociati.com](mailto:carladedconti@secheassociati.com)

[Dott. Alessio Rizzo](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[alessiorizzo@secheassociati.com](mailto:alessiorizzo@secheassociati.com)

[Dott. Oscar Sartor](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[oscarsartor@secheassociati.com](mailto:oscarsartor@secheassociati.com)

[Dott. Alberto Gallina](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[albertogallina@secheassociati.com](mailto:albertogallina@secheassociati.com)

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](#)  
Dottore commercialista  
[cdallanese@secheassociati.com](mailto:cdallanese@secheassociati.com)

[Dott. Nicola Pedrazzi](#)  
Dottore commercialista  
[nicolapedrazzi@secheassociati.com](mailto:nicolapedrazzi@secheassociati.com)

[Dott.ssa Lisa Ceotto](#)  
Dottore commercialista  
[lsaceotto@secheassociati.com](mailto:lsaceotto@secheassociati.com)

[Dott.ssa Giulia Favretto](#)  
Dottore commercialista  
[giuliafavretto@secheassociati.com](mailto:giuliafavretto@secheassociati.com)

## Circolare clienti n. 04/T/2025

Pieve di Soligo, 28 gennaio 2025

### OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA "INDUSTRIA 4.0" – FONDI RIDOTTI E STOP AI BENI IMMATERIALI

La legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) è intervenuta sulle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 1056 a 1058-ter, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) relative al credito d'imposta riconosciuto alle imprese per gli **investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0"**, prevedendo:

- l'**abrogazione dal 2025** dell'agevolazione riferita ai **beni immateriali**;
- per gli **investimenti in beni materiali** effettuati nel 2025 (o 30.6.2026):
  - o l'introduzione di un **limite di spesa** (€ 2.200 milioni);
  - o l'invio al MiMiT di una specifica comunicazione.

### **BENI IMMATERIALI INDUSTRIA 4.0**

Relativamente ai **beni immateriali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla **Tabella B**, Finanziaria 2017, per effetto dell'abrogazione del comma 1058-ter dell'art. 1, Legge n. 178/2020, **per gli investimenti effettuati nel 2025 il credito d'imposta non è (più) riconosciuto.**

Tipo di investimento	Periodo di investimento	Comma di riferimento	Percentuale di credito 'imposta	Limite massimo costi ammissibili
Beni immateriali nuovi "Industria 4.0"	Da 16/11/2020 – 31/12/2021	Comma 1058	20%	€ 1.000.000
	Da 01/01/2022 – 31/12/2022 (o entro 30/06/2023 con acconto ≥ 20% entro 31/12/2022)	Comma 1058 e art. 21, DL 50/22	50%	€ 1.000.000
	Da 01/01/2023 – 31/12/2023 (o entro 30/06/2024 con acconto ≥ 20% entro 31/12/2023)	Comma 1058	20%	€ 1.000.000
	Da 01/01/2024 – 31/12/2024 (o entro 30/06/2025 con acconto ≥ 20% entro 31/12/2024)	Comma 1058-bis	15%	€ 1.000.000
	<b>Da 01/01/2025 – 31/12/2025 (o</b>	<b>Comma 1058-ter</b>	<b>10%</b>	<b>€ 1.000.000</b>



	<b>entro 30/06/2025 con acconto <math>\geq</math> entro 31/12/2025)</b>			
--	---	--	--	--

#### BENI MATERIALI INDUSTRIA 4.0

Con riferimento ai **beni materiali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla **Tabella A**, Finanziaria 2017, per effetto della modifica del comma 1057-bis il credito d'imposta è stato **limitato agli investimenti effettuati fino al 31.12.2024**.

Con il comma 446 dell'art. 1, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) il predetto credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti **effettuati nel periodo 01.01.2025 - 31.12.2025 ovvero entro il 30.6.2026** a condizione che entro il 31.12.2025 sia intervenuta la relativa "prenotazione" (ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) **nel rispetto del limite di spesa di € 2.200 milioni**.

***N.B.: Il limite di spesa non opera per gli investimenti effettuati nel 2025 "prenotati" entro il 31.12.2024 (con ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).***

Il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, differenziate a seconda dell'importo e del periodo di effettuazione dell'investimento.

Importo investimento	16/11/2020 – 31/12/2021 (o entro 31/12/2022 con acconto $\geq$ 20% entro 31/12/2021) Comma 1056, L. n. 178/2020	01/01/2022 – 31/12/2022 (o entro 30/11/2023 con acconto $\geq$ 20% entro 31/12/2022) Comma 1057, L. n. 178/2020	01/01/2023 – 31/12/2024 Comma 1057-bis L. n. 178/2020	01/01/2025 – 31/12/2025 (o entro 30/06/2026 con acconto $\geq$ 20% entro 31/12/2025) Comma 446, L. n. 207/2024
Fino a € 2.500.000	50%	40%	20%	20%
Da € 2.500.000 a € 10.000.000	30%	20%	10%	10%
Da € 10.000.000 a € 20.000.000	10%	10%	5% (*)	5% (*)
	Limite massimo ammissibile € 20.000.000	Limite massimo ammissibile € 20.000.000	Limite massimo ammissibile € 20.000.000	Limite massimo ammissibile € 20.000.000 (**)

\* Per la quota superiore a € 10.000.000 degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d'imposta spetta nella misura del 5% del costo, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili di € 50.000.000.

\*\* Il limite risorse disponibili ammonta a € 2.200 milioni.



Di conseguenza il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% (fino a € 2,5 milioni) / 10% - 5%, nel rispetto comunque del limite di risorse stanziato, per gli investimenti:

- **effettuati dall'1.1 al 31.12.2025;**

ovvero

- **"prenotati" entro il 31.12.2025**, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, **effettuati entro il 30.6.2026.**

Si rammenta che per individuare il periodo di effettuazione dell'investimento, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.3.2017, n. 4/E, va fatto riferimento al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di *"acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale"*, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà. Inoltre:

- per i beni in leasing rileva:
  - la data di consegna, ossia il momento in cui il bene entra nella disponibilità del locatario;ovvero
  - qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, il momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo.

Merita evidenziare che, come chiarito dalla stessa Agenzia, il credito d'imposta in esame non spetta:

- per un bene acquisito tramite un contratto di **"rent to buy"**, ancorché sia previsto l'obbligo di acquistare il bene da parte del locatario;
- Per l'acquisto di un bene in precedenza utilizzato dall'impresa in base ad un **contratto di comodato.**

#### **NUOVA COMUNICAZIONE AL MIMIT**

Con riguardo agli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30/06/2026 se prenotati entro il 31/12/2025), il comma 447, art. 1, Finanziaria 2025 prevede che: **"Ai fini del rispetto del limite di spesa (di euro 2.200 milioni), l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta**



*maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024".*

Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agazia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, **l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **secondo l'ordine cronologico** di ricevimento delle comunicazioni. **Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e del made in Italy, ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale**, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

#### **COMUNICAZIONI AL GSE**

In base a quanto previsto dall'art. 6 co. 3 del DL 39/2024, per gli **investimenti 2023 i nuovi obblighi di comunicazione** rilevano **soltanto nel caso in cui il credito non sia stato ancora utilizzato**, e consistono nell'invio di due diversi modelli di comunicazione da caricare nel sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE).

In merito alla procedura, + possibile compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d'imposta attraverso la *registrazione all'Area Clienti, accedendo all'applicazione "Transizione 4.0 - Accedi ai questionari" e selezionando la tipologia di investimento.*

Si ricorda che le tipologie di investimento sono le seguenti:

- investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

All'interno del portale è comunque disponibile la guida per la compilazione dei moduli.

Per quanto concerne **l'ambito applicativo** delle comunicazioni, la comunicazione va inviata:

- **sia in via preventiva che in via consuntiva**, per gli investimenti che si intende effettuare **a partire dal 30 marzo 2024**;



- **esclusivamente in via consuntiva**, per gli **investimenti** in beni strumentali nuovi **effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024** e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Studio Sech e Associati